DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2004

del 9 luglio 2004

che modifica l'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2004 dell'8 giugno 2004 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/378/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne *Bonamia ostreae* e/o *Marteilia refringens* [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/458/CE della Commissione, del 12 giugno 2003, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [4].

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA) [5].

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/634/CE della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [6].

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/729/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne *Bonamia ostreae* e/o *Marteilia refringens* [7].

---

[1] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 23.

[2] GU L 130 del 27.5.2003, pag. 27.

[3] GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.

[4] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 93.

[5] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 61.

[6] GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione da ultimo modificata dalla decisone 2004/328/CE (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 128).

[7] GU L 262 del 14.10.2003, pag. 37.

(8) La decisione 2003/390/CE abroga le decisioni 93/22/CEE [1] e 93/55/CEE [2] della Commissione, che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere soppresse dall'accordo.

(9) La decisione 2003/634/CE abroga la decisione 2002/304/CE [3] della Commissione, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo.

(10) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2003/378/CE, 2003/390/CE, 2003/458/CE, 2003/466/CE, 2003/634/CE e 2003/729/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON

---

(1) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 8.

(2) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 24.

(3) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 94/2004

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1. Nella parte 3.2, dopo il punto 28 (decisione 2003/422/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«29. **32003 D 0466**: decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA) (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 61).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

2. Nella parte 4.2, al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32003 D 0378**: decisione 2003/378/CE della Commissione, del 23 maggio 2003 (GU L 130 del 27.5.2003, pag. 27).

— **32003 D 0729**: decisione 2003/729/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 37).»

3. Nella parte 4.2, al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 D 0458**: decisione 2003/458/CE della Commissione, del 12 giugno 2003 (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 93).»

4. Nella parte 4.2, dopo il punto 71 (decisione 2003/644/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«72. **32003 D 0390**: decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

73. **32003 D 0466**: decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA) (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 61).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

5. Nella parte 4.2, il testo del punto 8 (decisione 93/22/CEE della Commissione) e il testo del punto 15 (decisione 93/55/CEE della Commissione) sono soppressi.

6. Nella parte 4.2, sotto il titolo *«ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO»*, dopo il punto 54 (decisione 2002/907/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«55. **32003 D 0634**: decisione 2003/634/CE della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

7. Nella parte 4.2, sotto il titolo *«ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO»*, il testo del punto 52 (decisione 2002/304/CE della Commissione) è soppresso.